

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 07/50/2012

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 Febbraio 2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi (sez 1) accoglieva il ricorso proposto da Panificio Bi. snc di Bi. Ro. e C. condannava l'amministrazione finanziaria a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio liquidate in Euro 100.

I giudici di prime cure hanno motivato la propria decisione specificando che l'ufficio finanziario non ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'incentivo fiscale sul commercio, previsto dall'art. 11 Leg. 27/12/97 n 449 atteso che il contribuente non ha indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2004 nel corso del quale è concesso per legge il beneficio ai sensi dell'art. 10, comma 3. Infatti il contribuente provvedeva a indicare il credito d'imposta nella dichiarazione Mod. Unico 2006. Tuttavia tale prospettazione non è stata condivisa dalla Commissione prov. Infatti l'art. 11 L.317/91 è stato novellato dalla L. 17/Maggio 1999 n 144 comma 3 che ha previsto espressamente la possibilità di indicare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi del medesimo periodo ovvero successivo.

Avverso detta sentenza ha proposto in data 17 Maggio 2011 appello Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lodi chiedendo la riforma della sentenza evidenziando che l'art. 11 della L.317/91 comma 3 prevede che venga dichiarato il relativo credito di imposta nella dichiarazione Mod. Unico 2005 dal momento che il credito di imposta riguardava il periodo 2004.

Si è costituito in giudizio la società "Panificio Bi. snc chiedendo la conferma della decisione di primo grado che non merita alcuna censura dal momento che l'art. 11 della L.317/91 è stata novellata dalla L. 17/05/99 che ha previsto la possibilità di indicare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi del medesimo periodo del credito d'imposta "ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo". Per tanto il beneficio comunicato e concesso dalla regione Lombardia poteva essere utilizzato nella dichiarazione relativa all'anno 2005 o a quella del 2006, come si è verificato nel caso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi non merita alcuna censura e va quindi confermata.

Infatti risulta adeguatamente motivata e ha debitamente chiarito ogni aspetto del contendere soffermando l'attenzione sui singoli punti e rilievi obiettivamente individuati onde pervenire alla conferma della legittimità dell'operato del odierno appellante. In particolare ha opportunamente chiarito che è stato indicato correttamente il credito d'imposta nella dichiarazione relativa all'anno 2006. E ciò in base all'art. 11 della L.317/91 che è stata novellata dalla L. 17/05/99 la quale ha previsto la possibilità di indicare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi del medesimo periodo del credito d'imposta "ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo".

In buona sostanza l'appello proposto risulta destituito di fondamento sia in fatto sia in diritto.

Non si ravvisa quindi alcun motivo per discostarsi dalla pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi che va quindi confermata.

Le spese seguono il principio ordinario della soccombenza. Vanno quindi poste a carico di parte appellante e liquidate come da dispositivo

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

A conferma della decisione di primo grado respinge l'appello proposto. Pone a carico di parte appellante le spese di giudizio che liquida in Euro 500,00 onnicomprensive.